

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
SERVIZIO IV "Demanio forestale e sistema informativo territoriale"

SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA

**ESERCIZIO DEL PASCOLO NEI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE
GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1

L'Ufficio Servizio per il Territorio di Ragusa, in esecuzione del **Decreto del Dirigente Generale** del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale **n. 486 del 11/02/2025**, concede in concessione annuale o poliennale i lotti pascolivi di cui alla Proposta di **“Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione per l'Anno 2025”** approvata con lo stesso decreto, ed ubicati nel territorio della provincia di Ragusa alle condizioni contemplate nel presente Capitolato, ed aventi le seguenti caratteristiche:

**INSERIRE
SCHEDA PROVINCIALE
INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI PASCOLIVI ANNO 2025**

REGIONE SICILIANA SERVIZIO 15- SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA LOTTI PASCOLIVI ANNATA 2025 ALLEGATO AL DDG 486 DEL 11/02/2025

LOTTI PASCOLIVI ANNATA 2025 – RIEPILOGO LOTTI	LOCALITA'/DEMANIO/NOME LOTTO	COMUNE/AGRO	SUP. BOSCATI (mq)	SUP. NUDA (mq)	SUP. MISTA (mq)	SUP TOTALE (mq)	SUP TOTALE (ha)	ALTITUDINE (>1000 m) SI/NO	ANNUALE	POLIENNALE	CANONE BASE PER CONCESSIONE ANNUALE	CANONE BASE PER CONCESSIONE POLIENNALE
RG/1/2025	Montelauro	Giarratana	111001	0	0	110000	11	no	si	si	€ 478,50	€ 1.100,00
RG/2/2025	Montelauro	Giarratana	163871	0	0	160000	16	no	si	si	€ 696,00	€ 1.600,00
RG/3/2025	Montelauro	Giarratana	112082	0	0	110000	11	no	si	si	€ 478,50	€ 1.100,00
RG/4/2025	Serra Rossa	Monterosso Almo	209020	0	0	210000	21	no	si	si	€ 913,50	€ 2.100,00
RG/5/2025	Cugni	Monterosso Almo	216770	0	0	220000	22	no	si	si	€ 957,00	€ 2.200,00
RG/7/2025	Cava Volpe 7	Ragusa	373830	0	0	370000	37	no	si	si	€ 1.609,50	€ 3.700,00
RG/8/2025	Cava Volpe 8	Ragusa	293595	0	0	290000	29	no	si	si	€ 1.261,50	€ 2.900,00

Art. 2

In relazione alle caratteristiche dei singoli lotti che si intendono concedere, la durata della concessione è stabilita in due distinte formule contrattuali:

- con scadenza annuale il giorno 31 dicembre;
- con scadenza poliennale pari ad anni 5 nel caso di istanza di concessione collegata ad impegni agro-ambientali poliennali degli imprenditori già assunti nell'anno 2024 sullo stesso lotto prescelto nel 2025 nell'ambito delle misure di conversione e mantenimento dell'agricoltura biologica.

In caso di decesso del concessionario che ha stipulato una concessione poliennale come ditta individuale, il contratto sarà revocato al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato l'evento.

Art. 3

La concessione è fatta a corpo e non a misura, con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo, secondo i confini sempre osservati e riconosciuti. Di conseguenza l'Amministrazione concedente viene sollevata da ogni responsabilità circa la superficie interessata dal pascolo, rinunciando i concessionari ad ogni e qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie risultasse inferiore o diversamente ripartita da quella individuata nella Proposta approvata.

La concessione, sia con scadenza annuale sia con scadenza poliennale, non prevede la possibilità di tacito rinnovo e, al termine della stessa, il concessionario dovrà lasciare libero il terreno da cose, persone e animali senza bisogno di preavviso da parte dei contraenti.

Art. 3 bis

Per i lotti pascolivi individuati nella procedura approvata con Decreto Dirigenziale n.486 del 11/02/2025 come lotti suscettibili di affidamento sia nella forma annuale che poliennale, e per i quali si sia proceduto alla stipula di un atto di concessione nella formula contrattuale annuale, è consentita la trasformazione della formula contrattuale da annuale a poliennale nel caso in cui il concessionario proponga istanza per l'ammissione a misure comunitarie che prevedano, ai fini della ammissibilità, l' effettiva disponibilità del bene concesso per una durata di tempo superiore all'anno.

In tale evenienza il concessionario che intenda trasformare il proprio contratto da annuale in poliennale dovrà presentare richiesta all'amministrazione concedente durante il corso di validità della concessione annuale e, comunque, non oltre i 90 giorni antecedenti la data della sua scadenza.

L'amministrazione provvederà, in assenza di motivi ostativi, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta formale del concessionario, alla stipula di un atto aggiuntivo all'atto di concessione originario, la cui durata sarà di anni 5 (cinque) da computarsi a partire dalla data di inizio della concessione originaria, riconducendo la tipologia contrattuale dalla formula annuale a quella poliennale.

La stipula dell'atto aggiuntivo comporterà per il concessionario il pagamento, sia per l'annualità originaria che per i successivi anni, di un canone annuale pari a quello fissato a base d'asta quale lotto poliennale, maggiorato del rialzo d'asta offerto in sede di gara al momento dell'aggiudicazione del lotto annuale originario.

Art. 4

L'individuazione dell'affidatario della concessione avverrà secondo le procedure stabilite **nell'Avviso pubblico** al quale questo Capitolato Speciale d'Oneri è allegato, pubblicato **con nota prot. n. 29690 del 17/03/2025** e **con nota prot. n. 29691 del 17/03/2025**.

Approvato e reso esecutivo il verbale di aggiudicazione definitiva, il contratto di concessione s'intenderà perfetto per l'Amministrazione, e l'aggiudicatario dovrà intervenire, entro 30 (trenta) giorni) dalla relativa comunicazione, alla stipulazione del formale contratto di concessione. Se l'aggiudicatario non si presenti, senza comprovato motivo, per la stipulazione del contratto definitivo, o receda volontariamente, l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione. In ogni caso il termine di validità della graduatoria di aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula dei contratti di concessione, è pari a giorni 90 (novanta) dalla data della Determina Dirigenziale che l'ha approvata.

A titolo di corrispettivo, il concessionario è tenuto, al momento della stipula, al pagamento del canone intero annuale. Per i contratti poliennali i canoni relativi agli anni successivi al primo saranno corrisposti dal concessionario entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno di validità della concessione pena la revoca della concessione.

Il concessionario al momento della stipula della concessione resta vincolato al pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Amministrazione concedente. Nell'ipotesi di minore durata di effettivo utilizzo da parte del concessionario delle superfici concesse al pascolo rispetto alla durata stabilita nella concessione, lo stesso non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 5

La stipula del contratto avverrà sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di revoca di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa - ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara così come imposto dalla legge.

Art. 6

E' obbligo del concessionario, sia per i contratti nella forma annuale che poliennale, di produrre polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della concessione **entro e non oltre giorni 30 (trenta)** dalla stipula del contratto e, comunque, prima dell'immissione degli animali.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'amministrazione concedente.

E' obbligo del concessionario, per i contratti poliennali, al momento della stipula del contratto, di presentare copia di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a prima escussione per l'intera durata della concessione e pari all' importo di una annualità del canone di aggiudicazione del lotto. E' fatto divieto di sub concedere, in tutto od in parte, la concessione. Le spese di registrazione del contratto e consequenziali saranno a carico del concessionario.

Art. 7

La consegna del fondo avverrà contestualmente all'immissione degli animali al pascolo.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà liberare il fondo da persone, cose e animali e allo stato in cui è stato consegnato, **dandone comunicazione per iscritto al Servizio per il Territorio.**

Art. 8

Il concessionario, nell'esercizio del diritto di pascolo, ha l'obbligo di ben governare il fondo, di migliorarlo e di non deteriorarlo, conservando l'efficienza delle stradelle, delle chiudende e di ogni altra infrastruttura demaniale presente nell'area concessa.

Il Concessionario è obbligato, pena la revoca della Concessione, ad utilizzare a pascolo il lotto concesso. L'immissione degli animali al pascolo dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2025. Tutte le movimentazioni degli animali da e verso il pascolo devono essere sempre registrate in BDN, come pascolo intraziendale o con la compilazione del modello IV. Il Concessionario è sempre obbligato a comunicare per iscritto le date di immissione e di movimentazione del proprio bestiame, da e verso il lotto concesso, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente, allegando i modelli di movimentazione registrati in Banca dati nazionale e validati dall'ASP. Copia delle comunicazioni di immissione e di movimentazione, provviste del timbro di ricezione apposto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, o consegna pec, dovrà essere trasmessa nell'immediatezza al Servizio per il Territorio di Ragusa. **Ove venisse riscontrata la mancata utilizzazione a pascolo del lotto concesso, o la mancata comunicazione dell'immissione o della movimentazione al pascolo, l'amministrazione concedente avvierà il procedimento d'ufficio per la revoca della concessione.** L'immissione degli animali al pascolo è subordinata al rispetto delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti per il territorio provinciale di Ragusa; essa inoltre è subordinata alla presentazione di ogni ed eventuale altro certificato sanitario previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 9

E' fatto obbligo da parte del conduttore pascolare con animali bovini, ovini e/o equini il pascolo in parola, **con espresso divieto di far pascolare quello caprino e suino.**

Il carico di bestiame ammesso al pascolo è espresso in **Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.)**, e così sinteticamente distinto per ettaro di superficie concessa, **ferme restando eventuali differenti disposizioni impartite per i lotti ricadenti all'interno delle riserve naturali e in aree SIC e ZPS:**

a) carico minimo per ettaro pari a 0,2 U.B.A.

b) carico massimo per ettaro di terreno "boscato"

½ di capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 0,5 U.B.A.)

oppure

n.3 capi ovini (pari ad 0,45 di U.B.A.)

c) carico massimo per ettaro di terreno "nudo"

1(uno) capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 1,0 U.B.A.)

oppure

n.6 (sei) capi ovini (pari ad 0,9 di U.B.A.)

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di effettuare apposita segnalazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente per verificare in qualsiasi momento le specie presenti e il carico effettivo; qualora esso superi i limiti stabiliti, il concessionario sarà tenuto a pagare all'Amministrazione una penalità di € 71,00 per ogni capo in più, con l'obbligo di ridurre il carico entro due giorni dall'accertamento.

Art. 10

Il bestiame condotto al pascolo dovrà essere munito di certificato sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale, ed in regola con le vigenti norme in materia di Polizia Veterinaria e Sanitaria.

Il bestiame dovrà essere identificato a norma di legge.

L'immissione al pascolo è subordinata alla preventiva trasmissione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente e al Servizio per il Territorio di Ragusa delle comunicazioni e della documentazione di cui all'art. 8 del presente capitolato.

Verificandosi malattie infettive, il concessionario provvederà all'isolamento degli animali e a dare immediata comunicazione della situazione all'Autorità competente, la quale stabilirà luogo e modalità per la sistemazione degli animali malati, nonché le misure profilattiche o curative necessarie.

Il concessionario non avrà diritto ad alcuna riduzione del canone di concessione a causa della mancata o incompleta utilizzazione del pascolo a seguito di malattie degli animali.

Per mancato isolamento degli animali colpiti da malattie infettive e per omessa comunicazione alle Autorità competenti del verificarsi di malattie infettive saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 13.

Art. 11

Durante il periodo di validità della concessione il bestiame potrà essere condotto al pascolo secondo le seguenti modalità:

- a) per i pascoli ubicati al di sopra dei 1.000 metri slm –dal 1° aprile al 31 dicembre.
- b) per i pascoli ubicati al di sotto dei 1.000 metri slm – dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ferma restando l'applicazione di quanto disposto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale valesvoli per la Provincia di Ragusa.

Art. 12

Il bestiame durante il pascolo deve essere continuamente sorvegliato da un numero sufficiente di custodi idonei. Il concessionario è obbligato ad avvalersi per la conduzione del lotto pascolivo assegnato e per il controllo e la sorveglianza del bestiame degli addetti indicati nella domanda di partecipazione; è obbligato inoltre a non abbandonare il bestiame o farlo custodire da personale di età inferiore ad anni 16 (sedici). Per le violazioni ai divieti di cui al presente articolo, si applicheranno le sanzioni e le pene stabilite dalle norme in materia di Polizia Forestale vigenti per territorio.

Art. 13

Per le infrazioni al presente capitolato, oltre all'ammenda prevista dall'art. 135, del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, e s.m.i., sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) Per mancata osservanza delle date di inizio e fine del periodo del pascolo: € 5,00 capo/giorno;
- 2) Per superamento del carico massimo consentito: € 5,00 per capo al giorno, con obbligo di uscire dal pascolo gli animali eccedenti entro le quarantotto ore dal rilievo;
- 3) Per pascolo vagante, cioè senza custode idoneo: € 5,00 capo/ giorno;
- 4) Per mancato isolamento degli animali colpiti da malattie infettive e per omessa presentazione agli Agenti di Polizia Giudiziaria del certificato sanitario: € 275,00 per capo.

Il concessionario colpito da tre contravvenzioni al presente capitolato non sarà ammesso per tre anni consecutivi al fitto dei pascoli di proprietà di questo Ente.

L'eventuale deferimento del Concessionario all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 636 del c.p., per il reato di pascolo abusivo perpetrato a danno dell'amministrazione concedente, comporterà l'immediata revoca della concessione senza alcun diritto al rimborso del canone versato.

Art. 14

Il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione delle chiudende di confine necessarie al contenimento delle mandrie e alla realizzazione di aree di contenimento interne al lotto per attività di controllo e per la profilassi sanitaria; il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle chiudende, delle strade, degli abbeveratoi e delle pozze di abbeveramento e di quant'altro esistente nel perimetro della sezione a pascolo oggetto della concessione. Il concessionario è ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno che potrà essere eventualmente arrecato alle piante radicate nei boschi situati entro i confini del pascolo. E' vietata, in bosco, l'accensione di fuochi.

Art. 15

Mancando il concessionario ad uno qualunque degli obblighi del presente capitolato sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante revocare la concessione anche prima del suo termine di scadenza, con la rinuncia da parte del concessionario a qualunque rifusione di danni o compensi per la revoca della concessione.

Art. 16

Nel corso del contratto l'amministrazione concedente potrà recedere in tutto o in parte dal contratto di concessione per chiedere la restituzione di parte o tutte le superfici concesse per ragioni di pubblico interesse legate al fine per il quale la demanialità dell'immobile è posta. In tal caso si provvederà alla restituzione proporzionale del canone versato.

Art. 17

Qualunque controversia avesse a sorgere tra le parti, sia nella interpretazione del capitolato, sia nella esecuzione di esso e sia nella risoluzione del contratto, per la quale non si sia provveduto con gli articoli precedenti, sarà definita e decisa con le procedure previste dalla Legge.

Ragusa lì, 17/03/2025

Il Dirigente Responsabile del Servizio 15

Servizio per il Territorio di Ragusa
Dott Tullio Serges__

Firma del Dirigente _____

Per accettazione ed impegno di adempimento

Il Concessionario Signor /a _____